



CITTA' DI ALESSANDRIA

DIREZIONE PIANIFICAZIONE ATTUATIVA, EDILIZIA PRIVATA, TUTELA DELL'AMBIENTE,
PATRIMONIO, SPORT E TEMPO LIBERO
SERVIZIO SERVIZIO AMBIENTE

N° DETERMINAZIONE 2519	OGGETTO: Piano Esecutivo Convenzionato "Area Consorzio Agrario", Via Giordano Bruno - Alessandria. Proponente Consorzio Agrario del Piemonte Orientale Società Cooperativa - Fase di verifica preventiva di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., della L.R. 14.12.1998 n. 40 e s.m.i. e della D.G.R. n. 12-8931 del 09.06.2008 - Esclusione dalla fase di Valutazione
NUMERO PRATICA 42- Pratica N. Servi	

ASSUNZIONE DI IMPEGNO

E S	Cap.	Importo		Anno/Numero		Sub. Impegno	Bilancio	Note
		±	Euro	Impe.	Acce.			

DIVENUTA ESECUTIVA 29 ottobre 2015



CITTA' DI ALESSANDRIA

**DIREZIONE PIANIFICAZIONE ATTUATIVA, EDILIZIA PRIVATA, TUTELA DELL'AMBIENTE,
PATRIMONIO, SPORT E TEMPO LIBERO
SERVIZIO SERVIZIO AMBIENTE**

Det. n. 2519 / Pratica N. Servi - 42

OGGETTO: Piano Esecutivo Convenzionato "Area Consorzio Agrario", Via Giordano Bruno – Alessandria. Proponente Consorzio Agrario del Piemonte Orientale Società Cooperativa – Fase di verifica preventiva di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., della L.R. 14.12.1998 n. 40 e s.m.i. e della D.G.R. n. 12-8931 del 09.06.2008 – Esclusione dalla fase di Valutazione

IL DIRETTORE

PREMESSO CHE

in data 03.08.2015 con protocollo di acquisizione n. 5933 è pervenuta al Servizio Ambiente la documentazione per l'avvio del procedimento di verifica preventiva di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., della L.R. 14.12.1998 n. 40 e s.m.i. e della D.G.R. n. 12-8931 del 09.06.2008, del Piano Esecutivo Convenzionato "Area Consorzio Agrario", Via Giordano Bruno - Alessandria, proponente il Consorzio Agrario del Piemonte Orientale Società Cooperativa (come stabilito dall'art. 43 della L.R. 05.12.1977 n. 56, modificata dalla L.R. 25.03.2013 n. 3);
con nota datata 13.08.2015 protocollo n. 1306/53416, il Servizio Ambiente ha comunicato l'avvio, avvenuto in data 03.08.2015, del procedimento relativo alla verifica preventiva di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., della L.R. 14.12.1998 n. 40 e s.m.i. e della D.G.R. n. 12-8931 del 09.06.2008, del Piano Esecutivo Convenzionato "Area Consorzio Agrario", Via Giordano Bruno - Alessandria, proponente il Consorzio Agrario del Piemonte Orientale Società Cooperativa;
con la suddetta nota datata 13.08.2015 protocollo n. 1306/53416, il Servizio Ambiente ha contestualmente convocato la Conferenza dei Servizi, ai sensi dell'art. 14 della L. n. 241/1990 e s.m.i., per acquisire i pareri dei soggetti competenti in materia ambientale (ARPA – Dipartimento Territoriale di Alessandria e Asti, ASL AL e Provincia di Alessandria – Direzione Ambiente e Pianificazione), come previsto dall'art. 12 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e dalla D.G.R. n. 12-8931 del 09.06.2008;
alla suddetta riunione della Conferenza dei Servizi è stato invitato anche il soggetto proponente Consorzio Agrario del Piemonte Orientale Società Cooperativa.

VISTO

Il documento tecnico denominato "Relazione di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica" datato 21.07.2015, predisposto dal soggetto proponente per la fase di verifica preventiva di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano esecutivo Convenzionato in oggetto, contenente le indicazioni relative alle caratteristiche dell'intervento e l'analisi dei suoi impatti potenziali sull'ambiente.

CONSIDERATO CHE

il termine per la conclusione del procedimento è fissato entro il 01.11.2015 (90 giorni dall'avvio del medesimo, ai sensi dell'art. 12, comma 4 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.);

Determinazione Dirigenziale del 29 ottobre 2015 n. 2519 2

in data 15.09.2015 si è tenuta la riunione dell'Organo Tecnico Comunale, istituito con D.G.C. n. 311 del 30.11.2011 per l'espletamento dei compiti assegnati al Comune dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) e di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), al fine di approfondire la disamina dell'intervento in oggetto prima della conclusione del procedimento;

in relazione alle caratteristiche dell'intervento e ai suoi potenziali effetti sull'ambiente e sul territorio circostante, alla riunione dell'Organo Tecnico Comunale hanno partecipato anche il Servizio Programmazione Grandi Opere della Direzione Infrastrutture e Protezione Civile, il Servizio Commercio della Direzione Politiche di valorizzazione e tutela ambientale, Attività economiche, il Servizio Pianificazione esecutiva ed il Servizio P.R.G.C. della Direzione Pianificazione territoriale, Edilizia privata, Patrimonio, Casa.

CONSIDERATO CHE

il Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152, così come modificato dal Decreto Legislativo 16.01.2008, n. 4 e dal Decreto Legislativo 29.06.2010, n. 128, definisce al Titolo II della Parte Seconda le procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) di piani e programmi e stabilisce che sino a quando le Regioni non abbiano adeguato il proprio ordinamento alle disposizioni del Decreto Legislativo trovano applicazione le norme Regionali al momento vigenti; trascorso il termine di dodici mesi entro il quale le Regioni debbono adeguare le proprie disposizioni legislative e regolamentari troveranno applicazione le norme nazionali ovvero le disposizioni regionali vigenti e con le stesse compatibili;

in attesa dell'adeguamento dell'ordinamento regionale con apposita legge, trova pertanto applicazione, nel caso della Regione Piemonte, l'art. 20 della Legge Regionale 14.12.1998 n. 40 e s.m.i., il quale prevede l'adozione e l'approvazione di determinati piani e programmi alla luce dell'analisi di compatibilità ambientale;

con D.G.R. n. 12-8931 del 09.06.2008 la Regione Piemonte ha approvato i "Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi";

la L.R. 05.12.1977 n. 56, come modificata dalla L.R. 25.03.2013 n. 3, prevede all'art. 43, comma 2 che *"Il progetto di piano esecutivo comprende gli elaborati di cui all'articolo 39, è assoggettato alle procedure di cui all'art. 40, comma 7"*;

l'art. 39, comma 8 bis) della L.R. n. 56/1977 e s.m.i. prevede anche la presentazione degli elaborati relativi al processo di V.A.S. e l'art. 40, comma 7) della L.R. n. 56/1977 e s.m.i. prevede che siano sottoposti alla verifica di assoggettabilità a V.A.S. i piani che non sono già stati oggetto di valutazione in sede di pianificazione sovraordinata;

il Piano Esecutivo Convenzionato in esame non risulta ricompreso in pianificazioni sovraordinate già sottoposte al procedimento di VAS, per cui ai sensi della normativa attualmente in vigore risulta assoggettato alla fase di verifica preventiva della V.A.S..

PRESO ATTO CHE

in base alla D.G.R. n. 12-8931 del 09.06.2008, l'autorità competente per le fasi di Verifica preventiva e/o Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) di piani e programmi deve essere identificata nell'amministrazione competente all'approvazione del piano o programma stesso e le valutazioni e l'espressione dei pareri di competenza possono essere assicurati dalle predette Amministrazioni tramite il proprio Organo Tecnico, istituito ai sensi dell'art. 7 della L.R. 14.12.1998 n. 40 e s.m.i. per l'espletamento delle procedure di Valutazioni d'Impatto Ambientale (V.I.A.) di progetti di opere ed interventi;

l'Organo Tecnico comunale, con il compito di assolvere alle funzioni derivanti dall'applicazione della normativa in materia di Valutazione di Impatto Ambientale di progetti di opere e interventi (V.I.A) e di Valutazione Ambientale Strategica di piani e programmi (V.A.S.), è stato istituito dall'Amministrazione Comunale mediante D.G.C. n. 311 del 30.11.2012.

VISTO

il verbale della riunione dell'Organo Tecnico comunale che si è svolta in data 15.09.2015 (verbale datato 23.09.2015 prot. n. 1484 - posto agli atti).

VISTI

il parere di ASL AL – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità Pubblica, reso con nota datata 02.09.2015 protocollo n. 75059, ns. protocollo di acquisizione n. 1422/59023 del 08.09.2015 (posto agli atti), nel quale si conclude che *“Esaminata la Relazione pervenuta, alla luce della normativa vigente e per gli aspetti igienico-sanitari di competenza, si ritiene che la Variante oggetto di verifica possa essere esclusa dalla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.)”*;

il verbale della riunione della Conferenza dei Servizi che si è tenuta in data 24.09.2015, partecipanti i soggetti competenti in materia ambientale (ARPA – Dipartimento Territoriale di Alessandria e Asti, ASL AL e Provincia di Alessandria – Direzione Ambiente e Pianificazione) (verbale datato 28.09.2015 prot. n.1519 – posto agli atti);

la documentazione integrativa pervenuta da parte del proponente in data 26.09.2015, ns. protocollo di acquisizione n. 1528/64183 del 28.09.2015, comprensiva della “Planimetria Generale” dell’intervento e della “Relazione di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica” aggiornata con riferimento agli aspetti relativi al rischio di incidente rilevante (pag. 200 completa e “Scheda di informazione sui rischi di incidente rilevante” della società Carbotrade Gas S.p.A.);

la nota del Servizio Ambiente datata 29.09.2015 protocollo n. 1530/65120, con cui vengono inviati a tutti i partecipanti alla Conferenza dei Servizi sia il verbale che la documentazione integrativa presentata dal proponente, richiedendo ad ARPA e Provincia, al fine di rispettare il termine di conclusione del procedimento, di far pervenire il proprio parere entro il 20 ottobre 2015. in merito al procedimento in oggetto e alla documentazione anche integrativa complessivamente presentata dal proponente.

VISTI ALTRESÌ

i seguenti pareri:

- parere della Provincia di Alessandria – Direzione Ambiente e Pianificazione – Servizio V.I.A. – V.A.S. – I.P.P.C., reso con nota datata 19.10.2015 protocollo n. 86755, ns. protocollo di acquisizione n. 1653/70429 del 19.10.2015 (posto agli atti);
- parere di ARPA – Dipartimento Territoriale di Alessandria e Asti, reso con nota datata 22.10.2015 protocollo n. 86017, ns. protocollo di acquisizione n. 1689/72446 del 23.10.2015 (posto agli atti);

la nota del Servizio Ambiente datata 26.10.2015 protocollo n. 1688, indirizzata alla Direzione Pianificazione territoriale, Edilizia privata, Patrimonio, Casa, cui sono allegati i suddetti pareri con la richiesta di controdeduzioni in merito alle considerazioni e richieste presentate da Provincia e ARPA relativamente agli urbanistici e di pianificazione territoriale;

la nota della Direzione Pianificazione territoriale, Edilizia privata, Patrimonio, Casa datata 27.10.2015 protocollo n. 7716, recante le controdeduzioni di competenza ai pareri di Provincia e ARPA (posta agli atti).

CONSIDERATO CHE

il sopra citato parere della Provincia di Alessandria, con riferimento agli aspetti urbanistici e di pianificazione territoriale, dichiara che *“(omissis) si rileva che nelle planimetrie del PEC viene indicata una perimetrazione dei fabbricati che interessa parzialmente l’area IIIa (inedificabile ed utilizzabile solo ai fini della realizzazione dei parcheggi esterni). (omissis) Si rammenta inoltre che, nel solo ambito ricadente in classe IIIba, l’edificazione è subordinata al completamento delle opere di difesa idraulica e riassetto territoriale, in conformità con i disposti dell’art. 28 e dell’art. 31 comma 5 delle Norme di Attuazione del PAI. (omissis) Nell’elaborato “Note integrative alla Relazione Generale dell’intervento” è prevista la sistemazione del suolo in un’area di ca. 1324 mq. posta a lato dell’argine del fiume Tanaro e ricadente in fascia B, da adibire a parcheggio pubblico, con il livellamento del terreno, la sua pavimentazione e la formazione del sistema di raccolta acque piovane. Al riguardo si precisa che, nella zona esaminata, la fascia B coincide con la fascia A per la quale vige il divieto di trasformazione dello stato dei luoghi previsto dall’art. 29 delle Norme di Attuazione del PAI”*;

al riguardo, la Direzione Pianificazione territoriale, Edilizia privata, Patrimonio, Casa controdeduce quanto segue: *“(omissis) si rileva, come dall’allegata Tavola prodotta dall’Arch. Paolo Bellora, progettista del piano, e relativa all’inserimento dei fabbricati in progetto nell’elaborato planimetrico di stralcio della Tavola 4 – Norme di attuazione: allegato 2 – Carta di sintesi delle classi di*

pericolosità geomorfologica P.R.G.C. 90 – III Variante Strutturale – Dicembre 2010, come la perimetrazione dei fabbricati non interessi neanche parzialmente l'area IIIa, diversamente da quanto indicato nel suddetto parere; si rileva inoltre come l'area a parcheggio pubblico ricade in parte in area normata dall'articolo 52 bis delle N. di A. del P.R.G.C. vigente, quale area corrispondente alla fascia B del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali approvato con D.P.C.M. 24 luglio 1998, come si evince dall'integrazione alla relazione illustrativa trasmessa dall'Arch. Paolo Bellora in data 26/09/2015 a seguì della Conferenza tenutasi il 24/09/2015, la quale ammette tale tipo di intervento, diversamente da quanto erroneamente indicato nel suddetto parere"; il sopra citato parere della Provincia di Alessandria conclude affermando che *"Alla luce delle considerazioni sopra riportate, si ritiene di poter escludere dalla successiva fase di VAS la variante, fermo restando che nelle fasi successive di progettazione vengano maggiormente approfonditi sia gli aspetti riguardanti la situazione idraulica sia di inquadramento dell'attività proposta in relazione al RIR in essere, tenuto conto della relativa distanza a cui sarà collocata l'attività commerciale".*

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE

il sopra citato parere di ARPA – Dipartimento Territoriale di Alessandria e Asti, con riferimento agli aspetti di ordine geologico – idraulico, dichiara che *"(omissis) si prende atto di quanto indicato nel documento "Integrazioni alla Relazione geologico tecnica del 31/10/12" datato 10 settembre 2015, secondo il quale l'intervento, così come strutturato, risulterebbe compatibile con le prescrizioni dell'Art. 51 delle Nda del PRGC che individuano una serie di divieti ed obblighi rispetto all'edificabilità al piano campagna. Le prescrizioni dell'art. 51 (punto 3) richiamano in particolare l'esigenza che vengano realizzate strutture aventi piano di calpestio a quote di sicurezza idraulica per gli insediamenti che prevedono la presenza continuativa di persone al proprio interno, caso in cui per il proponente non ricadrebbe la presente tipologia insediativa, secondo quanto indicato da un parere del 1999 espresso da un Tecnico per conto dal Comune di Alessandria. In considerazione del fatto che l'area si trova a stretto ridosso del fiume Tanaro e che l'insediamento commerciale in progetto in realtà comporterà un numero di persone (sia dipendenti che fruitori) per diverse ore al giorno e continuativamente per tutti i giorni dell'anno (come ormai di prassi per i centri commerciali), si esprime una perplessità sull'interpretazione sopra richiamata in merito alla classificazione di questo tipo di insediamento. (omissis) In conclusione, a parere dell'Agenzia scrivente, in considerazione della notevole rilevanza della problematica sopra esposta in ordine al rischio di esondabilità dell'area rispetto alla tipologia di insediamento che andrà ad instaurarsi, si ritiene che questo strumento urbanistico possa essere escluso della procedura di VAS solo in seguito ad uno specifico approfondimento da parte di codesta Amministrazione comunale che escluda il possibile verificarsi di condizioni di pericolo per i futuri fruitori del centro";* al riguardo, la Direzione Pianificazione territoriale, Edilizia privata, Patrimonio, Casa controdeduce quanto segue: *"(omissis) si specifica che l'interpretazione "autentica" assunta da questo Comune, confortata anche dal parere espresso in data 15/06/1999 dall'estensore del P.R.G.C. 1990 Arch. Dario Milanese, in relazione all'insediamento di strutture commerciali in aree localizzate in classe di pericolosità geomorfologica IIIbalfa è che tali tipi di insediamento, i quali non comportanti la presenza continuativa di persone, siano realizzabili anche ad una quota inferiore alla Tabella 5A riportata a margine dell'articolo 51 delle N. di A. del P.R.G.C. vigente. Quanto sopra per confermare la compatibilità urbanistica al P.R.G.C. vigente dell'intervento proposto nel P.E.C. in oggetto".*

PRESO ATTO

che, sulla base dei verbali e dei pareri sopra citati, tutti i soggetti intervenuti nel procedimento si sono espressi favorevolmente in merito all'esclusione dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) del Piano Esecutivo Convenzionato "Della Colla 2", località Valmadonna, Strada Colla – Alessandria, a condizione che vengano condotti gli approfondimenti, nelle successive fasi progettuali, e che vengano rispettate le prescrizioni per la realizzazione dell'intervento in oggetto contenute nei verbali e nei pareri stessi.

RITENUTO

opportuno, sulla scorta della vigente normativa, dei contenuti del documento tecnico "Relazione di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica" datato 21.07.2015, predisposto dal soggetto proponente per la fase di verifica preventiva di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano esecutivo Convenzionato in oggetto, dei verbali della riunione dell'Organo Tecnico comunale e della Conferenza dei Servizi e dei pareri pervenuti dalla Determinazione Dirigenziale del 29 ottobre 2015 n. 2519

Provincia di Alessandria, da ARPA – Dipartimento Territoriale di Alessandria e Asti e da ASL AL, non necessario sottoporre il Piano Esecutivo Convenzionato “Area Consorzio Agrario” alla fase di Valutazione Ambientale Strategica di cui al Titolo II della Parte Seconda del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e all’art. 20 della L.R. n. 40/1998.

ATTESA

la competenza del Direzione Politiche di Valorizzazione e Tutela ambientale - Attività economiche all’adozione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 107 del T.U. Enti Locali – D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. e dell’art. 41 dello Statuto del Comune di Alessandria ed in virtù del Decreto Sindacale n. 9 del 31.01.2015.

VISTE

le Norme Tecniche di Attuazione del vigente Piano Regolatore Generale Comunale della Città di Alessandria.

VISTI

- il Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 e s.m.i.;
- la Legge Regionale 14.12.1998 n. 40 e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 12-8931 del 09.06.2008;
- la Legge Regionale 05.12.1977 n. 56 e s.m.i.;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i..
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;
- l’art. 41 dello Statuto della Città di Alessandria.

DETERMINA

1. DI STABILIRE che il Piano Esecutivo Convenzionato “Area Consorzio Agrario”, sito in via Giordano Bruno - Alessandria, proponente Consorzio Agrario del Piemonte Orientale Società Cooperativa, non deve essere assoggettato alla fase di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), ai sensi del Titolo II della Parte Seconda del D. Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i., dell’art. 20 della L.R. 14.12.1998 n. 40 e s.m.i. e della D.G.R. n. 12-8931 del 09.06.2008, per le motivazioni in premessa indicate.
2. DI DISPORRE affinché, nella successiva fase di approvazione del Piano Esecutivo Convenzionato “Area Consorzio Agrario, venga tenuto conto delle indicazioni e prescrizioni contenute nel provvedimento conclusivo della fase di Verifica e affinché nei successivi provvedimenti di accoglimento e di approvazione del Piano si dia atto della presente Determinazione Dirigenziale di esclusione dalla Valutazione Ambientale Strategica, nonché del rispetto delle indicazioni e prescrizioni stabilite.
3. DI STABILIRE CHE la realizzazione degli interventi previsti dal Piano Esecutivo Convenzionato “Area Consorzio Agrario” dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:
 - a. Adottare in fase di cantiere gli opportuni accorgimenti atti a contenere la diffusione di polveri ed a prevenire il verificarsi di sversamenti accidentali di sostanze contaminanti dai mezzi di cantiere e/o durante le previste lavorazioni, nonché, nel caso in cui tali sversamenti si dovessero verificare, provvedere con l’immediata attivazione delle misure di prevenzione e le ulteriori procedure operative ed amministrative previste dalla vigente normativa in materia di bonifica di siti contaminati.
 - b. Per quanto riguarda la fase di cantiere, nel caso in cui lo svolgimento dell’attività di realizzazione dell’intervento comporti il superamento dei valori limite di rumorosità previsti dal vigente Piano Comunale di Classificazione Acustica, il cantiere stesso potrà essere avviato previo ottenimento dell’autorizzazione in deroga ai suddetti valori, rilasciata dalla Città di Alessandria a seguito di presentazione in tempo utile di apposita istanza formulata in conformità alle indicazioni della D.G.R. 24-4049 del 27.06.2012.
 - c. Il proponente dovrà redigere apposita Valutazione previsionale di impatto acustico, ai sensi della D.G.R. n. 9-11616 del 02.02.2004, da presentare in fase di approvazione del PEC,

curando anche l'impatto acustico dei macchinari previsti sulla copertura dell'edificio comparto 2, vista la loro vicinanza con edifici residenziali, e curando altresì l'impatto acustico delle operazioni di carico e scarico, previste sempre in vicinanza del comparto 2 e quindi in prossimità degli edifici residenziali.

- d. Con riferimento alle terre e rocce prodotte in fase di cantiere per la realizzazione dell'intervento in oggetto, al fine di poterle utilizzare come sottoprodotti escludendole dal regime dei rifiuti ai sensi dell'art. 184 bis del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., visto l'articolo 41-bis della Legge 09.08.2013 n. 98 *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia"*, in vigore dal 21 agosto 2013, occorre rispettare le seguenti indicazioni:
- in caso di riutilizzo delle terre e rocce prodotte in fase di cantiere nello stesso sito di produzione, si applica il comma 1 lett. c) dell'art. 185 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. in materia di esclusione dal regime dei rifiuti; in caso di presenza di materiali di riporto come definiti dall'art. 3 del D.L. 25.01.2012 n. 2 sussiste l'obbligo di effettuare il test di cessione di cui al D.M. 05.02.1998 e s.m.i.;
 - in caso di riutilizzo delle terre e rocce prodotte in fase di cantiere in altro sito esterno, diverso da quello di produzione, il produttore deve attestare il rispetto delle condizioni indicate nel comma 1 dell'art. 41-bis della L. n. 48/2013, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000, da presentare all'ARPA territorialmente competente; la dichiarazione deve contenere sufficienti indicazioni sulla quantità e qualità dei materiali da scavo destinati al riutilizzo, sui siti interessati (produzione, deposito e utilizzo) e sui tempi previsti per il riutilizzo; le attività di scavo devono essere autorizzate dagli enti competenti in quanto attività edilizie e quindi il processo di autocertificazione dovrà comunque essere coordinato, a cura del proponente, con l'iter edilizio;
 - per poter riutilizzare le terre e rocce provenienti da altri cantieri per la realizzazione dell'intervento in oggetto, occorre che nell'ambito dell'opera da cui si originano i suddetti materiali da scavo siano rispettate le indicazioni di cui al punto precedente (rispetto dell'art. 41-bis della L. n. 98/2013, al fine di considerare i materiali da scavo come sottoprodotti e non rifiuti).
- e. Con riferimento alla modalità di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, si precisa che il sistema di dispersione delle acque di seconda pioggia negli strati superficiali del sottosuolo dovrà essere progettato, realizzato e gestito in modo tale da non comportare il danneggiamento della falda, l'instabilità dei suoli e/o fenomeni di ristagno o impaludamento.
- f. La dispersione delle acque meteoriche di seconda pioggia negli strati superficiali del sottosuolo deve inoltre rispettare le seguenti prescrizioni:
- devono essere rispettate le norme tecniche contenute nella Deliberazione del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del 04.02.1977 - Allegato 5;
 - deve essere effettuata una corretta manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema di dispersione finale, al fine di mantenerlo in condizioni di elevata efficienza e perfetto stato di funzionamento, mediante controlli periodici e adeguati interventi di manutenzione, con particolare riferimento alla verifica di eventuali accumuli di sedimenti e/o di fanghiglia, intasamenti del pietrisco e/o del terreno sottostante, impaludamenti e/o ristagni nel terreno circostante e, in caso si manifestino tali problematiche, tempestiva attuazione degli opportuni interventi correttivi;
 - controllo del livello della falda, anche al fine di mantenere la corretta distanza tra il sistema di dispersione ed il massimo livello della falda stessa;
 - qualora dovessero manifestarsi malfunzionamenti dei sistemi e degli impianti di raccolta, trattamento e smaltimento finale dello scarico, dovranno essere tempestivamente adottati gli opportuni interventi correttivi e, qualora i suddetti inconvenienti dovessero protrarsi nel tempo, lo scarico dovrà essere interrotto e tutte le problematiche dovranno essere risolte prima della sua riattivazione.

- g. Per quanto riguarda le piantumazioni previste dal progetto, dovranno essere preferite essenze autoctone.
- h. Dovranno essere calcolate le superfici destinate a soddisfare il fabbisogno di parcheggi previsti dagli indirizzi e criteri per l'insediamento delle attività commerciali, così come previsto dalla normativa vigente.
- i. In fase di rilascio del permesso di costruire, gli interventi esecutivi dovranno ottenere l'autorizzazione paesaggistica ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004, con apposito parere da parte della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici del Piemonte.
- j. Con riferimento al D.M. 9 maggio 2001, che stabilisce i requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti soggetti agli obblighi di cui alla normativa in materia di rischi di incidenti rilevanti, poiché l'intervento in oggetto rientra nel "campo di osservazione" delimitato nelle Tavole di Piano a causa della presenza della ditta Carbotrade, nella fase di successiva progettazione esecutiva per il rilascio del permesso di costruire dovrà essere approfondito l'inquadramento dell'attività proposta in relazione al RIR in essere e le soluzioni adottate internamente ai fini della sicurezza dovranno essere adeguate rispetto alla vigente normativa in materia di pericolo di incidenti rilevanti, tenendo conto di tutta la documentazione al momento pertinente e disponibile.
- k. Con riferimento agli aspetti relativi al rischio idraulico, stante che l'intervento in oggetto è posto a ridosso della sponda del fiume Tanaro, visto altresì che l'area in oggetto rientra nella classe IIIbalfa di pericolosità geomorfologica prevista dal vigente P.R.G.C., in fase di rilascio del permesso di costruire dovrà essere presentato apposito studio idraulico con specifica valutazione del rischio idraulico, al fine di analizzare il possibile verificarsi di condizioni di pericolo per i futuri fruitori del centro commerciale.
4. DI STABILIRE che, come previsto dall'art. 20 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e dalla D.G.R. n. 12-8931 del 09.06.2008, la conclusione del procedimento di verifica preventiva di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica venga messa a disposizione del pubblico utilizzando la pubblicazione del presente provvedimento sul sito Web della Città di Alessandria.
5. DI TRASMETTERE copia della presente Determinazione Dirigenziale alla Direzione Pianificazione Territoriale, Edilizia privata, Patrimonio, Casa, affinché nella successiva fase di approvazione del Piano possa tenersi conto delle indicazioni e prescrizioni contenute nel provvedimento conclusivo della fase di verifica e affinché il provvedimento di approvazione definitiva del Piano dia atto della Determinazione di esclusione dalla fase di valutazione, nonché del recepimento delle indicazioni e prescrizioni stabilite.
6. DI DISPORRE l'invio della presente Determinazione Dirigenziale al soggetto proponente dell'intervento in oggetto e ai seguenti soggetti competenti in materia ambientale intervenuti nel procedimento:
- Provincia di Alessandria – Direzione Ambiente e Pianificazione – Servizio V.I.A. – V.A.S. - I.P.P.C.;
 - ARPA - Dipartimento Territoriale di Alessandria e Asti;
 - ASL AL – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità Pubblica.

Il Direttore

Ing. Gianpiero Cerruti

IL DIRETTORE CERRUTI GIANPIERO HA APPOSTO LA FIRMA DIGITALE RESA AI SENSI DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. IN DATA 29 ottobre 2015

ATTESTAZIONI E VISTI
SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i.

Il Responsabile del DIREZIONE POLITICHE DI VALORIZZAZIONE E TUTELA AMBIENTALE, ATTIVITÀ ECONOMICHE - IL DIRETTORE, Ing. Cerruti Giampiero, ha espresso, sulla presente determinazione, visto DI REGOLARITA' TECNICA FAVOREVOLE

ALESSANDRIA, lì 29 ottobre 2015

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Publicata all'albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 2870 il 30 ottobre 2015 e per giorni 15

**p. IL DIRETTORE
Dott.ssa Daniela Boccardo**